

Non possiamo noi fermarci alle difficoltà apparenti del negozio che proponiamo, perchè le giudichiamo facilmente risolvibili solo che il Governo centrale non se ne voglia ingerire, neanco per mezzo de' suoi agenti, più che non fora necessario a vigilare la regolarità delle operazioni, ma ne commetta la cura dell'estimo e della distribuzione senz'altro contrasto ai municipi interessati. La di loro cooperazione gratuita risparmierà la spesa devoluta ai delegati governativi, e questo risparmio risarcirà di gran lunga lo Stato delle facilitazioni che i municipi potranno per avventura avere commesse nelle perizie in favore del deliberatario. Ma si può pure essere certi che la concorrenza nella licitazione farà superare il valore venale degli stabili rurali che verrebbero censiti.

Il sentimento umanitario che primeggia in cotesta nostra proposta non potrà considerarsi esclusivo se riserviamo ai già possidenti l'acquisto delle grandi tenute di pregiudicievole divisione. Loro dimandiamo soltanto che non possano assorbire il tutto, ma che ne lascino un briciolo ai poveri ch'eglino non possono alimentare neppure col lavoro, o male alimentarli come finora nella maggior parte delle isole e delle provincie meridionali, forse perchè soverchianti, ma certo perchè la coltura non vi fa progressi da secoli, nè la più parte dei ricchi possidenti curasi di migliorarla, essendochè pe' suoi bisogni gli sovrabbondano ugualmente le rendite, nè se ne occupa più che tanto, anche per la mancanza di strade di comunicazione, per cui il costo del trasporto assorbirebbe il valore de' suoi prodotti. Tutto ciò in danno del proletario che languisce di inedia perchè mancante di lavoro, o troppo scarsamente o malamente retribuito in natura con le meno buone derrate che avanzano ai possidenti, cause occasionali dell'accattonaggio e del brigantaggio fino dalla sua secolare origine.

Art. 15.

I deliberatari dei beni censiti dovendo, come tutti i debitori, pagare il capitale e l'interesse nella proporzione delle quote non soddisfatte, il vantaggio che concede lo Stato al proletario non è che uno sconto minore di quello che accorda al già possidente. Si potrà credere da taluno non equa la deferenza a quello concessa, e pregiudicievole inoltre alla finanza. Se non che questo criterio ha la sua modificazione nella considerazione dell'impossibilità in cui troverebbesi l'uomo che, cominciando dal nulla, deve prima di tutto essere posto in grado di colmare questo immenso vuoto che è il nulla, ed a cui solo può provvedere col lavoro che è l'unico suo capitale; talchè se dovrà poter vivere un primo e secondo anno sul prodotto del terreno cedutogli, sarà pur costretto mangiarlo, come si suol dire, per metà in erba; e se si volesse assoggettare a un tasso qualunque prima del terzo raccolto, gli si renderebbe più gravoso che utile il vantaggio che proponiamo di concedergli. È vero che glielo concediamo

così pure al due e mezzo per cento invece del cinque, ma devesi eziandio considerare che a lui cediamo terreni da dissodare o meno fruttiferi di quelli delle grandi tenute già fiorenti, cui la differenza apparente si compensa in sostanza a favore del ricco, e diremo anche del demanio, che dovrebbe vendere a minor prezzo senza la concorrenza del proletario. La ricchezza pubblica non potrà che migliorare in un prossimo avvenire, e così la sicurezza pubblica.

Art. 16.

Questo nostro sistema di pagamenti, coincide in certo modo con quello divisato dal ministro delle finanze nel caso che, non riuscendo il contratto da lui stipulato con una società belga, debba venire alla vendita dei beni ecclesiastici. Un tale contratto non può non avere il suo lato sorridente, sul riflesso principalmente del risparmio delle pensioni, e che non si farebbe mercato della libertà della vocazione individuale. Noi per questi riguardi e per questo principio troveremmo ammissibile siffatto progetto, se non che temiamo molto dal lato dell'accettazione per parte del clero in generale; e poi siamo forse a torto in diffidenza sulla solubilità e sulla buona fede dei contraenti.

Si rammenta che una simile convenzione venne nel tempo proposta dal senatore monsignore di Calabiana, che pur la faceva in nome degli interessati principali, ciò che ora non consta.

Ma allora si scoperse il tarlo che stava nelle pieghe della proposta; ed in causa dell'essere stata respinta, egli di poi più non intervenne alle sedute del Senato.

Rifletta il Ministero su questa circostanza.

Art. 17 e 18.

Le disposizioni di questi due articoli si spiegano facilmente da se stesse, le cautelé dei pagamenti dovendosi assicurare dallo Stato, come l'attuazione della legge con apposito regolamento che ne faciliti la regolare osservanza.

L'onorevole Arnulfi ha facoltà di parlare.

ARNULFI. Domando scusa alla Camera se, estraneo e profano alla scienza dell'economia politica, oso tuttavia sommettere alla sua considerazione un progetto radicale finanziario.

Prego quindi la Camera di volermi usare indulgenza, se non potrò servirmi nè di termini tecnici, nè di termini che abbiano allusione alla scienza di cui ho parlato.

Come deputato di questa parte non si può supporre che io faccia di proposito opposizione al Ministero; anzi io apprezzo molto i talenti di tutti i suoi membri, e ne sono della più parte amico politico. Dirò tuttavia al signor ministro delle finanze che io non ho già a proporre un progetto per contrariare le sue idee, ma semplicemente per cercare modo di aiutarlo, se possibile, nelle vicende della finanza.